Roma, 24/11/2026 *Spett.le Cliente*

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma
Tel 06/99180740
e-mail: info@studiomasciotti.it
sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:

I compensi agli amministratori maturati nel 2026:

- ***sono tassati in capo all'amministratore nell'anno 2026 se percepiti entro il 12/01/2027***
- ***sono deducibili per la società nell'anno 2026 se corrisposti entro il 12/01/2027***

(quindi, se il compenso agli amministratori maturato nel 2026, opportunamente deliberato dai soci, si vuole dedurre nella dichiarazione dei redditi della società afferente all'anno d'imposta 2026, ***il compenso stesso va corrisposto all'amministratore entro il 12/01/2027****, accertandosi che tale compenso venga, tuttavia, accreditato nel conto dell'amministratore entro il 12/01/2027)*



IMP. E' possibile ascoltare, in sintesi, anche una registrazione audio video di questa circolare informativa su: https://www.youtube.com/shorts/tUsUdqfulnk

Le società spesso corrispondono compensi agli amministratori per l'attività di gestione espletata a favore della società; l'ammontare del compenso è, di regola, fissato dall'assemblea dei soci in una specifica delibera assembleare (art. 2389 del c.c.). Il *compenso può essere determinato:*

- *in misura fissa* (ad es. 1.000 euro lordi al mese);
- *in misura variabile* (ad es. 10% sul reddito netto prodotto dalla società),
- *in misura mista* (unione delle precedenti forme).

La tassazione dei compensi degli amministratori

- Ai sensi dell'art. 50 del Tuir, *i compensi*, a qualunque titolo *percepiti* nel periodo d'imposta, *in relazione all'attività di amministratore costituiscono, di regola, "**redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**" (quindi scontano la tradizionale imposizione Irpef e addizionali)*;

- tali compensi, quindi, ***sono tassati in capo all'amministratore nell'anno in cui sono stati percepiti*** da quest'ultimo (c.d. principio di cassa); si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche se le somme sono corrisposte all'amministratore entro ***il 12 del mese di gennaio*** del periodo d'imposta successivo a quello in cui si riferiscono (c.d. *principio di cassa "allargata"*). Quindi:
  - *i compensi corrisposti all'amministratore "entro" il 12/01/2027, concorrono a formare il suo reddito (ossia sono tassati) nell'anno 2026;*
  - *i compensi corrisposti all'amministratore "oltre" il 12/01/2027, concorrono a formare il suo reddito (ossia sono tassati) nell'anno 2027.*

In sintesi:

Fabrizio Masciotti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Reddito Amministratore 2026	***Composizione***
A) *Compensi percepiti dal 13 gennaio al 31 dicembre 2026 per l'attività di amministratore*	***Compensi percepiti dal 13/01/2026 al 31/12/2026***
B) *Compensi percepiti dal 01 gennaio 2027 al 12 gennaio 2027 per l'attività di amministratore 2026, da includere nel reddito 2026 secondo il principio di "cassa allargato" (art. 51, co. 1, TUIR).*	***Compensi percepiti dal 01/01/2027 al 12/01/2027***
Totale Reddito Amministratore 2026: Somma delle due componenti precedenti (A + B).	***Reddito amministratore 2026 = A) + B)***

Conseguentemente, *sui compensi erogati agli amministratori fino al 12/01/2027 relative all'attività svolta nel 2026, la società deve:*

- *operare la ritenuta in base alle aliquote progressive Irpef per scaglioni di reddito vigenti nel 2026 (23% fino a € 28.000, 33% da € 28.000 a € 50.000, 43% oltre € 50.000: la Legge di Bilancio 2026, Legge n. 199/2025, ha ridotto la seconda aliquota dal 35% al 33%);*
- *attribuire detrazioni (es. per carichi di famiglia) nella misura prevista per il 2026;*
- *assoggettarli alle aliquote previdenziali in vigore nel 2026.*

- E' opportuno precisare che *il citato principio della cassa allargata vale quando l'amministratore è un soggetto assimilato al lavoratore dipendente (ex cococo) ossia quando non è un lavoratore autonomo titolare di partita Iva che svolge mansioni di amministratore rientranti nell'oggetto della propria attività*, per le quali sono necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l'attività di lavoro autonomo esercitata, ovvero in una società esercente un'attività oggettivamente connessa alle mansioni dell'attività professionale esercitata (si pensi ad esempio ad un ingegnere edile membro del consiglio di amministrazione di una società di ingegneria): in tal caso, ***il compenso all'amministratore professionista (quindi, titolare di P.Iva) concorre a***

formare il suo "reddito professionale" (quindi è tassato) nell'anno solare in cui è stato percepito *(reddito 2026 = compensi percepiti dall'01/01/2026 al 31/12/2026).*

Deducibilità in capo alla società dei compensi corrisposti agli amministratori

La determinazione del reddito d'impresa segue il principio di competenza economica ossia i costi aziendali, se opportunamente documentati e inerenti all'attività d'impresa, sono deducibili nell'anno d'imposta in cui sono maturati indipendentemente dalla manifestazione finanziaria (ossia dal pagamento); tuttavia, i compensi agli amministratori rappresentano una deroga a tale principio generale, infatti, l'art. 95 co. 5 del Tuir stabilisce che ***i compensi agli amministratori*** *sono deducibili (ai fini Ires) nell'esercizio in cui sono corrisposti: c.d. "principio di cassa"*. La finalità della citata norma è quella di far coincidere il periodo in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell'erogante (C.M. n. 57/E/2001); per mantenere la simmetria tra l'anno di tassazione per l'amministratore e l'anno di deducibilità per la società, *è riconosciuta alla società l'applicazione del "principio di cassa allargata"* ossia ***sono deducibili nell'anno n se i compensi sono corrisposti all'amministratore entro il 12/01 dell'anno successivo (n+1)***.

Quindi:

- *i compensi degli amministratori maturati nel 2026 e corrisposti "entro" il 12/01/2027, sono deducibili per la società nell'anno 2026 (deducibili nel Modello dei redditi 2027 per anno 2026);*
- *i compensi degli amministratori maturati nel 2026 e corrisposti "oltre" il 12/01/2027, sono deducibili per la società nell'anno 2027 (deducibili nel Modello dei redditi 2028 per anno 2027), con l'accortezza quindi di rilevare una variazione in aumento nel Modello dei redditi 2027 e una variazione in diminuzione nel Modello dei redditi 2028).*

Att.: L'orientamento rigoroso dottrinale e dell'amministrazione finanziaria prevede, peraltro, ai fini della deducibilità del compenso dell'amministratore, che tale compenso venga accreditato nel conto corrente dell'amministratore entro il 12 gennaio (che per la deducibilità nel 2026, vorrebbe dire che l'accredito del compenso sul conto dell'amministratore debba perfezionarsi entro il 12/01/2027): concetto di "entrata nelle disponibilità del percettore" (desumibili anche dalle circolari dell'AdE n. 57/E/2001 e 326/E/1997).

Il pagamento del compenso all'amministratore deve necessariamente avvenire con strumenti tracciabili *(preferibilmente bonifico bancario): l'art. 1, commi 910-913, della Legge n. 205/2017 vieta di corrispondere in contanti retribuzioni e compensi dei collaboratori, anche per importi modesti, con una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000. Il Ministero del Lavoro (interpello n. 3/2026) ha chiarito che la violazione non è sanabile con la diffida: la sanzione si applica subito. Il bonifico, inoltre, consente di provare la data di accredito, decisiva per la deducibilità.*

E' opportuno precisare che:

- ***il compenso all'amministratore "non è" deducibile Irap*** (in quanto si qualifica come costo per compensi a soggetti assimilati a quelli di lavoro dipendente);
- *il citato principio della cassa allargata vale quando l'amministratore è un soggetto assimilato al lavoratore dipendente (ex cococo) ossia quando non è un lavoratore autonomo titolare di partita Iva* che svolge mansioni di amministratore rientranti nell'oggetto della propria attività, per le quali sono necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l'attività di lavoro autonomo esercitata, ovvero in una società esercente un'attività oggettivamente connessa alle mansioni dell'attività professionale esercitata (si pensi ad esempio ad un ingegnere edile membro del consiglio di amministrazione di una società di ingegneria): in tal caso, ***il compenso all'amministratore professionista (quindi, titolare di P.Iva) è deducibile ai fini Ires***

Fabrizio Masciotti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

***se corrisposto entro la fine dell'anno**, ossia entro il 31/12 ed è deducibile ai fini Irap nell'anno di maturazione (in quanto si qualifica come costo per servizi professionali);*

- *il compenso all'amministratore va rilevato contabilmente nel bilancio nel rispetto del principio della competenza economica (ossia nell'anno in cui il compenso matura, indipendentemente dalla sua effettiva erogazione nell'anno); pertanto, l'imputazione contabile segue il principio di "competenza economica" (ossia la maturazione del compenso), mentre la deducibilità per l'impresa segue il "principio di cassa" (ossia l'effettiva corresponsione del compenso);*
- *la indeducibilità temporanea ai fini Ires dei compensi agli amministratori maturati ma non corrisposti entro il 12/01 dell'anno successivo fa sorgere in capo alla società l'obbligo di rilevare le c.d. "imposte anticipate" (nel rispetto dell'OIC 25).*
- *dal 2025 i rimborsi delle spese di trasferta (vitto, alloggio, taxi/NCC) sostenute in Italia e rimborsate all'amministratore sono deducibili per la società e non tassati in capo all'amministratore solo se pagati con strumenti tracciabili (art. 1, comma 81, Legge n. 207/2024, come modificato dal D.L. n. 84/2025).*

***IMP.:** Ancorché in ambito tributario, il presupposto per la deducibilità di un costo - e quindi anche del compenso erogato all'amministratore – non dovrebbe essere rappresentato dalla preventiva delibera assembleare, ma dal rispetto delle condizioni previste dall'art. 109 del Tuir (certezza/determinabilità, inerenza e competenza economica ovvero principio di cassa se prevista deroga a quello di competenza), **l'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza più recente** (es. Cassazione, Sezioni Unite, n. 21933/2008 e, successivamente, sentenze n. 17673 del 19/07/2013 e n. 20265 del 04/09/2013) **ribadiscono "l'indeducibilità dei compensi erogati agli amministratori della società se non previsti da una apposita delibera dell'assemblea"**. **Quindi, è sempre opportuno (anzi, obbligatorio) che i soci deliberino l'approvazione dei compensi agli amministratori** anche al fine di attribuire a quest'ultimi una rilevanza fiscale. È opportuno formalizzare anche eventuali delibere di variazione dei compensi agli amministratori intervenute nel corso dell'anno.*

Uno sguardo al 2027*: dal 1° gennaio 2027 entra in vigore il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. n. 117/2026), che rinumera gli articoli del TUIR citati in questa circolare; inoltre il disegno di legge di Bilancio 2027, in corso di esame in Parlamento, prevede ulteriori interventi sulle aliquote Irpef.*

***Si riportano di seguito due tabelle riepilogative*:**

Amministratore assimilato al lavoratore dipendente				
Anno di maturazione del compenso	*Periodo di erogazione del compenso*	*Tassazione in capo all'amministratore*	*Deducibilità Ires del compenso*	*Deducibilità Irap del compenso*
2026	13/01/2026 - 12/01/2027	2026	2026	Indeducibile
2026	13/01/2027 - 12/01/2028	2027	2027	Indeducibile

Amministratore professionista con P.Iva (lavoratore autonomo)				
Anno di maturazione del compenso	*Periodo di erogazione del compenso*	*Tassazione in capo all'amministratore*	*Deducibilità Ires del compenso*	*Deducibilità Irap del compenso*
2026	01/01/2026 - 31/12/2026	2026	2026	Deducibile
2026	01/01/2027 - 31/12/2027	2027	2027	Deducibile

Contributi previdenziali dovuti dall'amministratore (non titolare di P.Iva)

Si rammenta infine che ***il compenso all'amministratore*** *(assimilato al lavoratore dipendente)* ***è assoggettato a contribuzione previdenziale, in particolare ai contributi dovuti alla Gestione separata INPS***; al riguardo si precisa che il compenso all'amministratore percepito nell'anno 2026:

- è assoggettato ad *aliquota previdenziale del* ***33,72%*** (33% Ivs + 0,72% aliquote aggiuntive) se l'amministratore non è già dotato di altra copertura previdenziale obbligatoria; agli amministratori non si applica il contributo DIS-COLL (1,31%), per cui l'aliquota del 35,03% riguarda solo i collaboratori che ne beneficiano e non gli amministratori. Gli amministratori professionisti titolari di partita Iva iscritti alla

gestione separata (in quanto privi di cassa previdenziale autonoma) versano invece sul reddito professionale l'aliquota del 26,07%;

- è assoggettato ad *aliquota previdenziale ridotta del* ***24%*** se l'amministratore è già dotato di altra copertura previdenziale obbligatoria (es. è anche dipendente di un'altra società oppure è iscritto alla gestione Ivs commercianti/artigiani).
- *le aliquote si applicano fino al massimale annuo di € 122.295 per il 2026 (Circolare INPS n. 8 del 03/02/2026); oltre tale importo non sono dovuti contributi*.

Tali contributi sono per 2/3 a carico della società e per 1/3 a carico dell'amministratore percipiente.

Si ricorda anche che, *se l'amministratore, che percepisce un compenso, è anche un socio che svolge, in via prevalente, l'attività di "**socio-lavoratore**" nella impresa* (senza contratto di lavoro dipendente e non trattasi di c.d. impresa-industria), *è assoggettato non solo alla gestione separata Inps* (con riferimento al compenso da amministratore), *ma anche alla gestione contributiva Inps Ivs (che si applica sul "reddito fiscale" della società imputato al socio amministratore, per trasparenza ai fini previdenziali, in proporzione alla quota di partecipazione posseduta).*

TFM

Si ricorda infine che *i soci possono deliberare a favore degli amministratori anche il c.d. TFM (trattamento di fine mandato)*, che, analogamente al TFR per i dipendenti, costituisce un emolumento da corrispondere all'amministratore alla cessazione del suo mandato. *La attribuzione del TFM e la determinazione dell'importo è rimessa alla autonomia dei soci.* La sua deducibilità per competenza economica è subordinata al fatto che il TFM venga deliberato con un atto avente data certa anteriore alla nomina dell'amministratore, altrimenti risulta deducibile secondo il principio di cassa (ossia al momento della corresponsione all'amministratore).

Il TFM può essere corrisposto direttamente dalla società oppure la società può decidere di accantonare l'indennità in una polizza di assicurazione.

La liquidazione del TFM è assoggettata:

- *a tassazione separata (se deliberato con un atto avente data certa anteriore alla nomina dell'amministratore, altrimenti sconta la tassazione ordinaria) e*
- *a contribuzione alla gestione separata Inps (e l'elevato costo previdenziale riduce l'appetibilità del Tfm).*

Tenuto conto dell'elevato carico impositivo complessivo, sia in termini di tassazione diretta sia di contribuzione previdenziale obbligatoria, il trattamento di fine mandato (TFM) non rappresenta necessariamente uno strumento conveniente sotto il profilo economico-fiscale e richiede pertanto una valutazione caso per caso, alla luce delle specifiche esigenze della società e dell'amministratore.



Autovettura aziendale assegnata all'amministratore (per uso promiscuo)

Non è infrequente che la società assegni all'amministratore una propria autovettura affinché egli la utilizzi sia per finalità lavorative che per usi familiari (c.d. uso promiscuo). Questo costituisce un *fringe benefit* in capo all'amministratore da far emergere nel cedolino paga e nel Lul

Per le autovetture concesse in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 (e per quelle ordinate entro il 31/12/2024 e concesse nel corso del 2025: c.d. *regime transitorio*), *il fringe benefit è pari a una percentuale, variabile in funzione delle emissioni di CO2 del veicolo, del costo chilometrico ACI riferito a una percorrenza convenzionale di 15.000 km*:

Emissione di CO2 del veicolo	*% applicabile al costo ACI (15.000 km)*
Fino a 60 g/km	**25%**
Superiore a 60 g/km e fino a 160 g/km	**30%**
Superiore a 160 g/km e fino a 190 g/km	**50%**
Superiore a 190 g/km	**60%**

Per le autovetture di nuova immatricolazione concesse in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 48, Legge n. 207/2024, che ha modificato l'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR) ha previsto che la percentuale da applicare al costo ACI riferito a 15.000 km *vari in base al tipo di trazione del veicolo*, come di seguito riportato:

Tipologia di trazione del veicolo	*% applicabile al costo ACI (15.000 km)*
A batteria, a trazione esclusivamente elettrica	**10%**
Elettrici ibridi plug-in	**20%**
Diversa dalle precedenti (benzina, gasolio, ibride non plug-in, GPL, metano, ecc.)	**50%**

Novità dal 2026 – Decreto Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026): il quarto decreto correttivo della riforma fiscale, in vigore dal 12/08/2026, ha introdotto due maggiorazioni che si applicano dal periodo d'imposta 2026:

- **+ 50%** *per i veicoli immatricolati da oltre cinque anni (ad esempio, un'auto immatricolata nel 2020 subisce la maggiorazione dal 2026): nel nuovo regime le percentuali diventano 15% (elettrico), 30% (plug-in) e 75% (altri); nel regime transitorio diventano 37,5%, 45%, 75% e 90%;*
- **+ 5%** *se il veicolo ha accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non pagati dall'amministratore.*

Le stesse regole valgono per l'amministratore, i cui compensi sono assimilati al lavoro dipendente (art. 52 TUIR). Considerata la complessità della disciplina, è opportuno verificare ogni veicolo con il consulente del lavoro.

IMP: *In pratica, a parità di valore ACI,* ***la scelta di un veicolo full-electric o ibrido plug-in immatricolato e assegnato dal 2025 riduce sensibilmente il fringe benefit tassato all'amministratore e, di riflesso, rende più efficiente il rapporto tra costo sostenuto dalla società e onere fiscale/previdenziale complessivo.***

Fabrizio Masciotti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Tale "retribuzione in natura" (che varia in funzione della tipologia della autovettura assegnata) rappresenta la somma virtuale da assoggettare a tassazione e contribuzione e *va infatti annotata nel cedolino paga dell'amministratore*.

I costi di gestione della vettura assegnata all'amministratore sono deducibili:

- *al 100% nel limite del valore del fringe benefit in capo all'amministratore,*
- *al 20% per la quota parte dei costi eccedenti il suddetto valore (per il costo di acquisto, rimane il limite di deducibilità massimo di 18.075 euro, su cui applicare l'ammortamento e la citata percentuale di deduzione).*

Aspetti di incompatibilità tra la figura di amministratore unico (o di amministratore delegato) e di lavoratore dipendente

L'Inps ha più volte affermato che *nell'ipotesi di amministratore unico o di amministratore delegato, è configurabile la subordinazione di sé stesso, in altre parole, in tali casi, viene meno il rapporto di subordinazione stesso.* In sostanza *l'Inps, nel caso in cui l'amministratore unico o l'amministratore delegato siano anche lavoratore dipendente della medesima società, arriva a disconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, il diritto alla percezione della pensione*, al lavoratore che eserciti attività di amministratore unico o di amministratore delegato. In questo caso, l'amministratore ha il diritto al rimborso dei contributi versati, maggiorati di interessi, ma non alla percezione del trattamento pensionistico.

Parallelamente, *il venir meno del requisito della subordinazione può comportare la rimessa in discussione della deducibilità dei costi sostenuti dalla società per il contratto di lavoro dipendente formalmente instaurato con l'amministratore unico o con l'amministratore delegato.*

Qualora nella vostra società si configuri una situazione di questo tipo (amministratore unico o amministratore delegato che risulti anche lavoratore dipendente della medesima società), si raccomanda di contattare tempestivamente il consulente del lavoro di riferimento, al fine di effettuare una valutazione specifica del caso e adottare le eventuali azioni correttive o di tutela ritenute opportune.



Lo Studio resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito, e si coglie l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

🎧 ***IMP. E' possibile ascoltare, in sintesi, anche una registrazione audio video di questa circolare informativa su: https://www.youtube.com/shorts/tUsUdqfulnk***

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it